L.R. 21/1965

L.R. 30/1984

L.R. 35/1987

L.R. 4/1992

L.R. 28/1992

L.R. 50/1993

L.R. 5/1994

L.R. 48/1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1997, n. 0163/Pres.

B.U.R. 20/8/1997, n. 34

Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. (1)

Art. 1 Imprese beneficiarie

- 1. Sono considerate beneficiarie di aiuti le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le suddette imprese non possono impiegare più di venti dipendenti e possono rivestire soltanto la forma giuridica di ditta individuale, società cooperativa o società di persone, ad eccezione della società in accomandita semplice, essendo escluse dall'iscrizione all'Albo le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni; le imprese medesime non possono quindi far capo ad altre imprese.
- 2. Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE e relativo allegato di data 3 aprile 1996 e della Comunicazione della Commissione europea 96/C 213/04 di data 23 luglio 1996, sono considerate:
- a) medie imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
- b) piccole imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
- c) microimprese, le imprese che, possedendo i requisiti di cui alla lettera b), occupano meno di 10 dipendenti.

⁽¹⁾ Revoca e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 26/7/1996, n. 0272/Pres. (B.U.R. 11/9/1996, n. 37).

- 3. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-annuo (ULA) ed è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il totale del numero degli occupati, espresso in ULA, viene arrotondato all'unità intera inferiore.
- 4. Per fatturato si intende l'ammontare netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda.
- 5. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto "delle attività e delle passività" redatto con i criteri del D.P.R. 689/74 ed in conformità degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
- 6. I valori di fatturato e attivo sono alternativi, in quanto deve essere scelto quello in base al quale l'impresa si colloca nella dimensione minore.
- 7. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi.
- 8. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale dell'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.
- 9. Il valore di conversione Lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio, è quello stabilito con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- 10. Qualora un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, superi, verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dal presente regolamento, perde o acquista la qualifica di

"media impresa" o di "piccola impresa", soltanto se detta circostanza si sia ripetuta negli ultimi due esercizi.

Art. 2⁽²⁾⁽³⁾ (ABROGATO)

- (2) Articolo modificato dal DPGR 12 giugno 1998, n. 0215/Pres. (B.U.R. 16/9/1998, n. 37).
- (3) Articolo abrogato dal DPGR 19 marzo 2001, n. 076/Pres. (B.U.R. 16/5/2001, n. 20).

Art. 2 bis (4)

Aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze (Aiuti "soft")

- 1. Gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze non possono superare un'intensità massima del 50%.
- (4) Articolo aggiunto dal DPGR 16 dicembre 1997, n. 0419/Pres. (B.U.R. 11/2/1998, n. 6).

Art. 3 Aiuti "de minimis"

- 1. L'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, è autorizzata a concedere contributi applicando la regola "de minimis".
- 2. L'aiuto "de minimis" può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni a decorrere dal momento della concessione del primo aiuto "de minimis". (5)
- 3. L'ammontare massimo del contributo "de minimis" può essere raggiunto in una o più assegnazioni.
- 4. L'importo massimo del contributo "de minimis" comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea.
- 5. Possono beneficiare dei contributi "de minimis" tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione.
- 6. La regola "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al

settore dei trasporti, agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca e agli aiuti alle esportazioni.

- 7. Gli aiuti "de minimis" possono rivestire anche la forma di prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti. In tali casi gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, con le modalità di cui alla Comunicazione della CEE 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.
- 8. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello fissato dall'articolo 1, comma 9, del presente regolamento, riferito all'anno precedente a quello di concessione del primo aiuto "de minimis".

⁽⁵⁾ Comma sostituito dal DPGR 16 dicembre 1997, n. 0419/Pres. (B.U.R. 11/2/1998, n. 6).